

FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA

* * *

REGOLAMENTO

DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

* * *

La “*Fondazione Banca Popolare di Marostica*” è costituita per iniziativa della Banca Popolare/Volksbank che ne sostiene l'attività secondo i criteri contenuti nello Statuto istitutivo della Fondazione, opera per contribuire allo sviluppo sociale, civile, economico, culturale di istruzione ed educazione nell'ambito territoriale previsto.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri per l'erogazione dei contributi in base alle disponibilità finanziarie a favore delle iniziative attraverso cui si realizza l'attività istituzionale della Fondazione e le relative modalità istruttorie e di esecuzione.

Art. 2 - Area territoriale di intervento preferenziale

La Fondazione, richiamandosi ai valori etici e mutualistici, al ruolo sociale e culturale, alla continuità storica della presenza operosa della Banca Popolare di Marostica, istituto fondato nel 1892, è tenuta a privilegiare, quale area di tradizionale presenza, il territorio della Provincia di Vicenza.

Art. 3 - Settori di Intervento

“La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di pubblica utilità promuovendo e sostenendo iniziative aventi finalità culturali, di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, finalità di ricerca scientifica a beneficio del tessuto civile e sociale” (art. 2 dello Statuto istitutivo).

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione (CDAF), per rendere più efficace il perseguimento delle finalità Istituzionali, può limitare l'attività della Fondazione, per periodi di tempo definiti, a singoli settori e campi di attività tra quelli precedentemente indicati.

Art. 4 - Modalità d'intervento

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti delle risorse disponibili, la Fondazione opera mediante il finanziamento di progetti ed iniziative proprie, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati, o di terzi.

Per la realizzazione dei progetti propri, la Fondazione può aderire ad attività consortili od associative ed intraprendere tutte le azioni necessarie od opportune per l'attuazione dei progetti, ivi compresa la costituzione o la partecipazione con organismi che comunque abbiano scopi compatibili con quelli della Fondazione.

La scelta delle iniziative da finanziare promosse da terzi spetta al CDAF, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel Piano Strategico previsionale, previsto dall'art.15 dello Statuto.

Le Delibere di spesa adottate dal CDAF per i settori d'intervento descritti all'art. 3, sono inviate all'organo tecnico di Volksbank (Area Marketing) che dovrà valutare, senza oneri ulteriori, modi e forme del ritorno d'immagine anche per Volksbank (presenza dei loghi, e co-marketing, rapporti con i media, organizzazione e diffusione di comunicati, ecc).

In linea generale è opportuno che le domande di contributo siano accompagnate da un parere scritto - non vincolante - del responsabile della Filiale di competenza, in ordine alla validità della richiesta, all'impatto locale ed alla valenza per Volksbank.

Art. 5 - Criteri per la ripartizione dei fondi

In sede di approvazione del Piano strategico annuale, associato ai bilanci consuntivi e preventivi di spesa, il CDAF definisce organicamente le linee programmatiche e gli indirizzi gestionali per l'esercizio di riferimento, unitamente al progetto di ripartizione delle risorse disponibili per il perseguimento dello finalità e degli scopi istituzionali tra i diversi settori d'intervento e campi di attività previsti all'art. 3.

Art. 6 - Soggetti destinatari di erogazioni e rendicontazione

Nel perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali, la Fondazione prende in considerazione le iniziative proposte da soggetti pubblici o privati che operino nei settori e nei campi di attività previsti all'art. 3.

Gli Enti o i soggetti promotori devono possedere la capacità di realizzare o gestire l'iniziativa per la quale chiedono l'intervento della Fondazione.

L'approvazione di contributi non obbliga la Fondazione verso i destinatari.

I beneficiari dei contributi della Fondazione debbono fornire, a conclusione dell'intervento - ovvero, in caso di progetti pluriennali, periodicamente e secondo una programmazione prestabilita - un rendiconto circa l'attività svolta, avuto riguardo anche alla realizzazione degli obiettivi prefissati ed all'utilizzo delle risorse.

Il CDAF ha la facoltà di compiere gli opportuni accertamenti; in caso di verifica di risultati non soddisfacenti può deliberare di escludere il destinatario da ogni finanziamento e si riserva, inoltre, la facoltà di revocare del tutto o in parte il finanziamento concesso e non utilizzato, entro un anno dalla comunicazione.

Art. 7 - Esclusioni soggettive

Non sono ammessi interventi di qualsiasi genere a favore di:

- iniziative promosse autonomamente a favore esclusivo di singole persone fisiche (autori letterari, mostre artistiche personali, ecc);
- partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato;
- società commerciali aventi scopo di lucro;
- società cooperative, ad eccezione di quelle costituite per l'assistenza diretta a disabili, emarginati, anziani, tossicodipendenti e per lo sviluppo di attività culturali e di promozione giovanile.

Art. 8 - Esclusioni oggettive

Non sono ammessi interventi per:

- sottoscrizioni di quote associative o di capitale, nei casi in cui la Fondazione non possa esercitare la facoltà di designazione o di nomina di propri rappresentanti negli organi amministrativi o di controllo degli enti o di società di cui si assumono le quote associative o di capitale;
- convegni, congressi, simposi, assemblee e simili che non siano connotati da alto valore culturale e scientifico o di notevole interesse nel territorio di riferimento;
- attività sportive se non strettamente giovanili e amatoriali e di grande risonanza locale e di indiscussa utilità sociale;
- società sportive composte da professionisti.

Art. 9 – Deroghe

Il CDAF potrà, di volta in volta, autorizzare con provvedimento motivato eventuali deroghe

ai criteri di esclusione oggettiva dettati dall' art. 8, laddove sussistano specifiche ragioni di interesse pubblico.

In particolare potranno essere autorizzati, in casi eccezionali, contributi a favore di iniziative di enti locali o di amministrazioni pubbliche, che ne costituiscano il completamento e/o integrazione.

Art. 10 - Domande di assegnazione di fondi - Procedure di presentazione ed istruttorie

Le domande di assegnazione di fondi, indirizzate alla

“Fondazione Banca Popolare di Marostica – Palazzo del Doglione - Corso Mazzini, 84 – 36063 Marostica”, possono pervenire direttamente alla Sede della Fondazione o essere trasmesse a mezzo delle Filiali/Agenzie Volksbank del territorio di competenza.

Tali domande dovranno essere presentate almeno con adeguato anticipo rispetto la data prevista per l'intervento o l'evento.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti e corredate dagli elementi necessari alla loro valutazione ed in particolare:

- da una relazione sull'iniziativa;
- da un preventivo dettagliato dalla spesa;
- da ogni altro documento che il CDAF riterrà necessario od opportuno ai fini istruttori.

Inoltre il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la somma richiesta non eccede i costi occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa.

Per tutte le domande inoltrate, il CDAF provvede alla loro istruttoria e a fornire adeguato riscontro al richiedente.

Il CDAF potrà richiedere ulteriori elementi informativi e documentazione integrativa ove se ne presenti la necessità.

Qualora il richiedente non provveda a tale richiesta entro il termine assegnato, la domanda di contributo verrà considerata come rinunciata e, quindi, archiviata.

Art. 11 - Eventuali incarichi ad esperti esterni

Per la valutazione di progetti particolari e/o di maggiore dimensione, il CDAF può affidare specifici incarichi a singoli esperti esterni.

Non sono previsti compensi.

Verrà riconosciuto solo l'effettivo rimborso delle spese sostenute e documentate, se preventivamente autorizzate dal CDAF per l'espletamento dell'incarico assegnato.

Art. 12 - Relazione annuale sull'attività della Fondazione

Annualmente il CDAF predisponde un relazione, allegata al bilancio di esercizio, sulle modalità operative ed i risultati ottenuti.

Nel rispetto dei criteri di assoluta trasparenza, detta relazione, verrà trasmessa al CDA di Volksbank e potrà essere diffusa in forma pubblica.

Art. 13 – Attività di pubbliche relazioni

Le attività di pubbliche relazioni saranno condivise con il servizio marketing di Banca Popolare/Volksbank.